

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Norme Forestali della Comunità Montana Valle Seriana

Parte seconda

Disposizioni speciali e componente territoriale

(Proposta di testo coordinato con il REGOLAMENTO REGIONALE n. 5/2007)

Il P.I.F. costituisce specifico Piano di Settore del PTCP stesso, da approvarsi con delibera di Consiglio Provinciale secondo l'iter previsto nelle "Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP" approvate con delibera della G.P. n. 578 del 23 novembre 2006.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO.. 3

Art. 80 - Superfici assoggettate al piano.....	3
Art. 81 - Classificazione dei soprassuoli.....	3
Art. 82 - Il significato multifunzionale dei boschi.....	3
Art. 83 - Viabilità agro-silvo-pastorale	3
Art. 84 - Formazioni vegetali irrilevanti	3
Art. 85 - Strumenti attuativi del piano	3
Art. 86 - Modalità di attuazione del piano	4
Art. 87 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR).....	4
Art. 88 - Conservazione del Piano	4
Art. 89 - Procedure di aggiornamento del Piano	5

TITOLO 2 – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE... 5

Art. 90- Rapporti con il P.T.C.P.	5
Art. 91 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave	5
Art. 92 - Rapporti con la pianificazione comunale	5
Art. 93 - Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	6
Art. 94 - Rapporti con i Piani del Verde	6
Art. 95 - Rapporti con i Piani di Assestamento Forestale (PAF).	6

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI 6

Art. 96 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità	6
Art. 97 - Tipologie di trasformazioni ammesse.....	7
Art. 98 - Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta	7
Art. 99 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico.....	7
Art. 100 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.....	8
Art. 101 - Aree non disponibili alle trasformazioni a fini agricoli o ambientali.....	8
Art. 102 - Trasformazioni speciali non cartografate	8
Art. 103 - Rapporto di compensazione.....	8
Art. 104 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla.....	8
Art. 105 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	9
Art. 106 - Interventi non considerati trasformazione del bosco	9
Art. 107 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile.....	9
Art. 108 - Aree da destinare a interventi compensativi	9
Art. 109 - Interventi compensativi	9
Art. 110 - Albo delle opportunità di compensazione	10
Art. 111 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione.....	10

TITOLO I – Disposizioni generali relative all'applicazione del piano

Art. 80 - Superfici assoggettate al piano

Il piano disciplina le attività selvicolturali all'interno delle superfici forestali. Per superficie forestale si intendono le aree coperte da bosco così come definito nella legislazione regionale vigente e riportato nella cartografia di piano.

Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari all'attività di gestione da parte della Comunità Montana Valle Seriana e per attività di formazione di programmi operativi.

La Comunità Montana, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. Per quanto concerne l'identificazione del bosco si deve fare riferimento comunque alle disposizioni di legge vigenti e ai relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati alla Comunità Montana stessa.

In ultima analisi la presenza del bosco così come definita dalla normativa vigente è nello stato dei luoghi e viene rilevata dettagliatamente nel passaggio dalla scala pianificatoria (1:10.000) alle scale di progetto (1:2.000, 1:500; 1:100).

Art. 81 - Classificazione dei soprassuoli

Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'art. 42 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate bosco (Tavola 3 tipologie forestali). Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio vige quanto previsto all'art. 80 comma 3 delle presenti norme.

Ad integrazione della definizione di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 si specifica che nel territorio di competenza della Comunità Montana Valle Seriana le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono da considerarsi bosco indipendentemente dalla loro larghezza, purché il complesso principale soddisfi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 42 della l.r. 31/2008 (superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

Il piano classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Comunità Montana secondo le caratteristiche ecologiche e quelle culturali: la distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata all'interno della Tavola 3 tipologie forestali.

Art. 82 - Il significato multifunzionale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo attitudini o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

In particolare la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- la funzione produttiva;
- la funzione naturalistica;
- la funzione didattico fruitiva;
- la funzione di igiene/salubrità ambientale;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione protettiva.

Art. 83 - Viabilità agro-silvo-pastorale

Il censimento delle strade che possiedono i requisiti di viabilità agro-silvo – pastorale di cui alla Tavola 11 fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. I tracciati emersi in sede di censimento dovranno ufficialmente essere adottati e normati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo, gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.

Art. 84 - Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Le stesse rimangono limitate a popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche di origine artificiale in abbandono o diffusasi spontaneamente costituiti in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla D.G.R. 8/2024 dell'8/02/2006), per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana. *Robinia pseudoacacia* non è da considerarsi specie esotica.

Art. 85 - Strumenti attuativi del piano

In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso:

- le politiche di finanziamento della Comunità Montana alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed

- ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, imprenditori agricoli e forestali in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- raccordo con la pianificazione urbanistica e supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005;
- i servizi erogati dall'Ufficio Tecnico;
- il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

Art. 86 - Modalità di attuazione del piano

La realizzazione delle previsioni di piano si attua secondo i seguenti livelli di azione:

- Indirizzi culturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;
- Azioni per la valorizzazione delle attitudini: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.

Art. 87 - Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR)

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse è istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale. La gestione dello stesso è di competenza dell'Ufficio Tecnico della Comunità Montana.

Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Art. 88 - Conservazione del Piano

Oltre alle funzioni trasferite e delegate alle Comunità Montane in base alla LR 31/2008, la Comunità Montana Valle Seriana, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione ed informazione:
 - divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
 - informare i proprietari boschivi degli indirizzi culturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
 - organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici.
2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):
 - Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
 - Cambio destinazione d'uso - art. 43 L.R. 31/2008:
 1. definizione della trasformabilità dei boschi e dell'eventuale livello di compensazione;
 2. valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
 - nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo Forestale;
 - eventuale contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza in conformità con quanto indicato alla Tavola 7 del presente regolamento;
 - parere consultivo sui piani del verde comunali;
 - approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza.
3. Attività amministrativa:
 - raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
 - definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
 - gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale.
4. Attività tecnica:
 - monitoraggio delle attività selvicolturali;
 - aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR);
 - concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;
 - avvio di progetti strategici;
 - presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
 - consulenza di settore alle amministrazioni comunali, ai proprietari boschivi, agli addetti del settore.

Art. 89 - Procedure di aggiornamento del Piano

Mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza per lo meno biennale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di rettifica, adeguamento e variante.

Costituiscono elemento di rettifica e sono oggetto di approvazione dirigenziale gli interventi di aggiornamento del PIF (attraverso il SITFOR) di cui:

- ridefinizione di dettaglio della perimetrazione del bosco a scala locale effettuata mediante verifiche di campo, anche a seguito di segnalazioni;
- aggiornamento di dettaglio della carta dei tipi forestali;
- aggiornamento del censimento delle strade aventi i requisiti di viabilità agro-silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- inserimento di nuovi imboschimenti e trasformazioni di bosco;
- recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati o in base a indagini, studi e ricerche.

Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Comunità Montana

- la ridefinizione di dettaglio del limite del bosco apportato in sede di approvazione dei PGT;
- l'adeguamento delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale a seguito di correzioni materiali o di adeguamento all'evoluzione normativa.

Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana e della Provincia di Bergamo:

- revisione a scala territoriale delle perimetrazioni delle aree boscate;
- revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
- revisione a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa di cui alle rettifiche ed agli adeguamenti sopra riportati.

TITOLO 2 – Rapporti del PIF con gli altri strumenti di pianificazione

Art. 90- Rapporti con il P.T.C.P.

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del C.P. n. 40 del 22 aprile 2004 e alla delibera della G.P. n. 578 del 23 novembre 2006 "Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP".

Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente P.I.F. sono coerenti con i criteri di cui al D.Lgs 42/2004.

Art. 91 - Rapporti con il Piano Provinciale Cave

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente in quanto Piano Territoriale Regionale di settore ex. Art. 4.3 L.R. n. 51/75.

Art. 92 - Rapporti con la pianificazione comunale

Ai sensi del comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 art. 8 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della citata, le valutazioni anche cartografiche di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti al Piano d'Indirizzo Forestale, ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico della Comunità Montana competente sulla conservazione del P.I.F.

Dal punto di vista metodologico:

- a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.

- b) In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
- c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale.

Art. 93 - Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)

La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS istituiti è normata dal presente Piano di Indirizzo Forestale.

Art. 94 - Rapporti con i Piani del Verde

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 95 - Rapporti con i Piani di Assestamento Forestale (PAF).

I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

I piani ordinari sono previsti per "complessi forestali" con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.

Nel periodo di validità del presente piano, considerate le destinazioni prevalenti assegnate al territorio boscato provinciale e viste le condizioni del mercato del legno, è prevista la gestione ed eventualmente la revisione dei seguenti piani di piani di assestamento aziendali o ordinari:

PIANO DI ASSESTAMENTO	Periodo di validità
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Casnigo, Colzate, Fiorano al Serio	1998-2012
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Albino, Pradalunga e Nembro	1992 - 2006
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Selvino	2002 – 2016
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni di Gandino e Peia	1995 – 2009
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Vertova	1992 - 2006
Piano di Assestamento dei beni silvo-pastorali della proprietà B.A.S. (Bergamo Ambiente Servizi SpA)	2001 - 2015

Successivamente all'entrata in vigore del PIF non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento forestale ordinario.

Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale si prevede la predisposizione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree oggetto di interesse.

La Comunità Montana incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

TITOLO 3 – Disposizioni relative alla trasformazione d'uso dei boschi

Art. 96 - Interventi di trasformazione d'uso dei boschi - generalità

Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di trasformazione del bosco per superfici superiori ai 2.000 mq dovrà essere supportata da apposita relazione forestale ed ambientale di dettaglio riportante le caratteristiche tipologiche e funzionali del bosco, l'impatto del progetto definitivo comprensivo delle attività di recupero della valenza naturale dei luoghi e delle opere di compensazione previste. Se necessario la Comunità Montana potrà richiedere anche apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento.

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 97 - Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta,
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografate.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 98 - Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT) e in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave) individuate, alla data di redazione del piano, nella Tavola 8a per le quali le aree boscate individuate risultano trasformabili e per le quali si applicano i rapporti di compensazione di cui all'art. 103.

Qualora per specifiche esigenze si ravvisasse, in sede di redazione degli strumenti urbanistici o di altri strumenti di governo del territorio, la necessità di procedere a ulteriori trasformazioni di bosco a fini urbanistici, dovrà essere redatta un'apposita previsione motivata contenente:

- a. relazione ricognitiva attestante la non esistenza, entro i confini comunali, di aree alternative a quelle previste per la realizzazione dell'intervento urbanistico comportante trasformazione;
- b. perimetrazione di dettaglio (scala 1:2.000, su base fotogrammetrica e catastale) della superficie forestale da trasformare;
- c. relazione forestale che verifichi la compatibilità della trasformazione con le valenze ecologiche e funzionali del bosco (struttura, forma di governo, composizione, attitudine funzionale), con particolare attenzione alla tipologia forestale presente e agli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzati nelle carte del valore delle attitudini di cui alle Tavv. n. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, indicate dal PIF per le superfici forestali oggetto di proposta di trasformazione;
- d. individuazione delle misure compensative predisposte in coerenza con le indicazioni del PIF e delle aree da destinare all'esecuzione delle stesse entro i confini comunali.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 103.

NORMA TRANSITORIA

Qualora gli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore del presente PIF prevedano trasformazioni del bosco a fini urbanistici, non già contemplate alla Tavola 8a, il Comune dovrà provvedere alla trasmissione, corredata della documentazione come sopra, alla Comunità Montana delle proposte di trasformazione urbanistica o edilizia attuative delle suddette previsioni degli strumenti urbanistici comunali, al fine di consentire alla Comunità Montana l'esame di tali proposte e la conseguente valutazione circa le modalità di trasformazione e compensazione del bosco.

Art. 99 - Aree non disponibili alle trasformazioni in ambito urbanistico

Non potranno essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 nei seguenti casi:

- a) soprassuoli forestali localizzati nei perimetri individuati dagli artt. 54-55-56-57 delle NTA del PTCP e cartografati nella Tavola E2_2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- b) soprassuoli forestali ricadenti nella classe di fattibilità 4 individuata nelle carte geologiche degli strumenti urbanistici comunali;
- c) emergenze forestali riconosciute nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola 8c;
- d) sistemi verdi realizzati dalla Comunità Montana ed individuati nella Tavola 3;
- e) soprassuoli forestali ritenuti fondamentali per la sopravvivenza di alcuni corridoi ecologici che collegano i versanti boscati con i popolamenti di fondovalle.

Possono essere autorizzati ai fini della trasformazione del bosco quegli interventi che, pur ricadendo nella lettera a) del precedente comma, abbiano ottenuto dalla Provincia di Bergamo la compatibilità alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In tal caso si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art. 103.

Secondo i dettami dell'articolo 10 della L. 353/2000 non sono temporaneamente disponibili alla trasformazione urbanistica le superfici percorse da incendio.

Nei boschi non trasformabili sono comunque realizzabili le seguenti tipologie di intervento: opere pubbliche, interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, viabilità silvo-pastorale prevista nel piano VASP. Le opere pubbliche di carattere edilizio o infrastrutturale e la viabilità silvo-pastorale possono essere eseguite in detti boschi a condizione che venga dimostrata l'impossibilità di realizzarle altrove.

Art. 100 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Le trasformazioni a finalità agricola e ambientale sono previste nell'ambito di superfici perimetrate nelle cartografie di piano su base areale (Tavola 8b). Oggetto di tali trasformazioni sono interventi incentivati dal PIF pertanto la perimetrazione areale non è da considerarsi vincolante per l'individuazione delle possibili aree sottoposte a trasformazione, sono quindi concedibili trasformazioni con queste finalità anche al di fuori delle perimetrazioni riportate in carta. Tali trasformazioni sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria in collina e montagna e consistono nel recupero di superfici in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli, colonizzate dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (vite, prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) nonché nei miglioramenti ambientali finalizzati alla tutela della biodiversità e alla creazione di ambienti di ecotono per la fauna selvatica, fino ad un massimo di 20.000 mq contigui senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi in aree a destinazione urbanistica di tipo "E" (in PRG).

In sede di rilascio dell'autorizzazione l'area idonea alla trasformazione dovrà comunque trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art. 101 - Aree non disponibili alle trasformazioni a fini agricoli o ambientali

Non potranno comunque essere rilasciate le autorizzazioni ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 nei seguenti casi:

- a) emergenze forestali riconosciute nell'ambito del PIF e cartografate nella Tavola 8b;
- b) sistemi verdi realizzati dalla Comunità Montana ed individuati nella Tavola 3.

Art. 102 - Trasformazioni speciali non cartografate

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate quelle trasformazioni non comprese nei precedenti casi per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e l'impossibilità di pianificazione preventiva (sistemazioni idraulico forestali, interventi sulla rete sentieristica, piccoli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, interventi nelle pertinenze di edifici rurali, piccoli interventi e strutture per la fruizione delle aree boscate – posa di bacheche, segnaletica, arredi per la sosta, interventi, infrastrutture e strutture a sostegno dell'attività agro-silvo-pastorale); sono altresì autorizzabili allacciamenti tecnologici e viari, ampliamenti o costruzioni di pertinenze, manutenzione, ristrutturazione, restauro conservativo purché tali interventi siano realizzati a servizio di edifici esistenti e già accatastati.

Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione nonché dei rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui all'art. 104.

Art. 103 - Rapporto di compensazione

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 4, comma 43, della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675 del 21 settembre 2005. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

L'attribuzione e l'individuazione del rapporto di compensazione è riportato negli allegati cartografici redatti in scala 1:10.00 denominati Tavola 8a, Tavola 8b e Tavola 8c.

Art. 104 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, i seguenti interventi:

- Interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, coltivazioni di piccoli frutti, frutteti non specializzati, castagneti da frutto, coltivazioni biologiche, ecc.) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite).
- Sistemazioni del dissesto idrogeologico (Sistemazioni Idraulico Forestali), preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- Realizzazione o manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché coerente con il Piano VASP e prevista nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento Forestale;
- Manutenzione e realizzazione di sentieri rispettosi dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;
- Realizzazione di nuove piste temporanee di esbosco purché rispettose dei requisiti tecnici previsti dalla D.G.R. VII/14016/2003;

- Recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica;
- Opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale.

Art. 105 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008 commi 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità.

Sono soggette ad una riduzione del 50% del costo di compensazione i seguenti interventi:

- Realizzazione o manutenzione di viabilità agro silvo-pastorale non prevista nel Piano di Indirizzo Forestale o nei Piani di Assestamento Forestale;
- Interventi di trasformazione per l'esercizio dell'attività primaria che comprendano il recupero di balze o terrazzamenti, di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (massimo 30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo e solo se realizzati da aziende agricole.

Art. 106 - Interventi non considerati trasformazione del bosco

La posa di cartellonistica, segnaletica e le operazioni relative, non sono considerati interventi di trasformazione di bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso. Resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi rientrare tra quelli "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del D.lgs n. 42/2004.

Art. 107 - Limite massimo di superficie boscata trasformabile

Il Piano di Indirizzo Forestale non pone alcun limite massimo alla trasformabilità per fini agricoli e ambientali; per tutti gli altri casi di trasformazione del bosco fissa un tetto massimo dell'1,45% totale della superficie boscata della Comunità Montana nei 15 anni di validità, pari allo 0,09% annuo. Sono escluse da questo limite le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per progetti di interesse provinciale, regionale o nazionale.

Tale limite annuo può essere incrementato attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento forestale (conversioni all'alto fusto, diradamenti selettivi, tagli fitosanitari, cure colturali,...) o realizzazione di nuovi boschi, purché previsti nell'ambito degli indirizzi colturali o delle azioni del PIF o nel piano dei tagli e delle migliorie dei Piani di Assestamento Forestale vigenti. Sono da escludersi dal computo totale della superficie le utilizzazioni forestali propriamente dette (a valore di macchiatico positivo) e gli interventi di qualunque genere realizzati a scopo compensativo.

L'incremento annuo è pari al 5% del totale della superficie oggetto di interventi di miglioramento, cure colturali o nuove realizzazioni conclusi nell'anno e realizzati indifferentemente su proprietà pubbliche o private; tale incremento è cumulabile nel tempo e può essere utilizzato solamente nell'ambito del Comune in cui sono stati realizzati gli interventi o essere ceduto ad altri Comuni previo assenso della Comunità Montana. La superficie complessiva concedibile per trasformazioni del bosco a fini diversi da quelli agricoli non può comunque superare l'1,56% del totale della superficie boscata della Comunità Montana nell'arco di validità del piano

Art. 108 - Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'insieme degli interventi di compensazione è riportato in Tavola 9 – "Carta delle superfici destinate a compensazioni".

Art. 109 - Interventi compensativi

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 50 della l.r. 31 del 5 dicembre 2008, di manutenzione e miglioramento ambientale. Il PIF individua le aree all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il rapporto di compensazione assegnato ai sensi dell'art. 103. Le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno vengono realizzati gli interventi di miglioria previsti nei Piani di Assestamento Forestale o in assenza degli stessi dalle azioni per la valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli.

Sono considerati interventi compensativi:

- Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi preferibilmente tramite tecniche di ingegneria naturalistica;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della viabilità silvo – pastorale secondo le necessità di sistemazione individuate dal Piano della Viabilità Silvo Pastorale;

- Realizzazione di nuovi tratti di viabilità silvo – pastorale, purchè compresa nelle proposte di nuova viabilità previste dal PIF;
- Recupero tramite interventi di decespugliamento e contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche;
- Interventi di conversione all'alto fusto e altri miglioramenti forestali (tagli fitosanitari, riqualificazione di boschi colpiti da avversità meteoriche, diradamenti e naturalizzazioni di impianti artificiali, ecc.) da realizzarsi in funzione dell'attitudine prevalente dell'area interessata;
- Realizzazione e manutenzione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica;
- Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento e alla realizzazione di habitat idonei a specie faunistiche tutelate (es: fasianidi, galliformi, ardeidi, ...).

Art. 110 - Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, la Comunità Montana redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di miglioramento previsti all'art. 109. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla Tavola 9 "Carta delle superfici destinate a compensazioni".

Art. 111 - Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della D.G.R. 675 del 21 settembre 2005.

In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.